

**PATTO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI TORINO  
E LA LEGA UNIVERSALE PROTEZIONE ANIMALI E AMBIENTE ODV PER LA GESTIONE DEL  
GATTILE DI VIA CARRERA ALL'ALTEZZA DEL NUMERO CIVICO 58/7/c**

PREMESSO CHE:

- a) L'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- b) L'articolo 2, comma 1, lettera q), dello Statuto della Città di Torino individua, tra le finalità perseguite dal Comune nell'esercizio delle proprie attribuzioni quella di "riconoscere, anche al fine di tutelare le generazioni future, i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e garantirne il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali";
- c) La Città di Torino con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mecc. 2019 01609/070 del 2 dicembre 2019 ha approvato il Regolamento n. 391, per il governo dei beni comuni urbani nella Città di Torino. (di seguito: Regolamento);
- d) In data 7 Settembre 2015 è stata deliberata dal Consiglio comunale la proposta della Giunta comunale inerente al progetto di razionalizzazione e riqualificazione dell'area sita in via Valentino Carrera/via Crevacuore, presentato dalla Società DIMAR S.p.A., avente interesse di pubblica utilità e riconducibile alle finalità della Legge 12 luglio 2011 n. 106 , prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori disposizioni in materia di governo del territorio.  
Con il medesimo atto è stato approvato l'insediamento delle destinazioni d'uso commerciale e residenziale previste dal citato progetto edilizio nell'area, in deroga ai parametri di densità edilizia e destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. n. 380/2001 e della sopra richiamata Legge n. 106/2011, rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.C.
- e) Con la stessa deliberazione di cui al precedente punto e con successivo provvedimento dirigenziale, sarebbe stato rilasciato Permesso di Costruire per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento del relativo contributo di costruzione.
- f) Veniva inoltre dato mandato alla Giunta comunale, in conformità ai principi contabili vigenti, di approvare il progetto delle opere di urbanizzazione che, in luogo del nuovo giardino, prevedesse la realizzazione di un impianto sportivo per il gioco delle bocce, comprensivo di fabbricato funzionale, da eseguirsi da parte dei proponenti a scomputo degli oneri di urbanizzazione per la sola quota di costo eccedente l'importo già previsto per la realizzazione a cura e spese degli stessi proponenti, del giardino pubblico.
- g) Successivamente, a seguito dell'audizione in VI Commissione consiliare comunale permanente, svoltasi in data 14 Aprile 2016, la Città in accordo con i proponenti il progetto di riqualificazione dell'area, accoglieva le richieste congiunte dell'Associazione di

riferimento L.E.I.D.A.A. - Lega italiana Difesa Animali e Ambiente e della Signora accudente la colonia felina presente in loco, acconsentendo la costruzione di un recinto attrezzato per i felini della superficie di circa mq. 120, in grado di accogliere gli stessi prima durante l'esecuzione delle opere e successivamente per lasciare loro un rifugio con annesso spazio attrezzato per le operazioni di distribuzione cibo, tale da garantire adeguate condizioni di ordine, igiene e pulizia.

- h) La società DIMAR S.P.A., responsabile delle opere edilizie nell'area si è quindi impegnata a realizzare, interamente a proprie spese, un rifugio permanente per i gatti che vivono nella zona. Anche dopo l'assunzione di tale impegno da parte della DIMAR S.P.A. la realizzazione del rifugio non ha però potuto avere luogo in ragione della dichiarazione, da parte della Città, di non avere fondi per la futura manutenzione della struttura e per le spese di attivazione ed utenza del punto acqua necessario al funzionamento del rifugio.
- i) Con lettera del 10 Novembre 2017, conservata agli atti della Città, l'Associazione L.E.I.D.A.A. - Lega italiana Difesa Animali e Ambiente, nella persona della Signora Anna Cristina Perruchon, in qualità di presidente, ha presentato una proposta di collaborazione finalizzata ad assumersi la gestione del gattile impegnandosi a sostenere gli oneri di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria della realizzanda struttura in via Carrera 58/7/c.
- j) La proposta presentata rientra nell'ambito delle collaborazioni ordinarie di cui all'art. 13 del Regolamento.
- k) Il Tavolo Tecnico Beni Comuni, di cui all'articolo 10, comma 1, del Regolamento, in data 25 Novembre 2020, ha valutato positivamente la proposta e ha individuato quale Dirigente responsabile, competente per materia il Dirigente d'Area della Circoscrizione 4 - Dr. Umberto Magnoni.
- l) L'istruttoria prevista dal 3° comma dell'art. 13 del Regolamento si è conclusa positivamente.
- m) Con comunicazione acquisita a protocollo in data 11 Maggio 2021 al nr. 1150, ribadita con comunicazione via mail in data 28 Dicembre 2022, la Signora Monica Busato, in qualità di legale rappresentante, ha comunicato il cambio di denominazione del soggetto coinvolto nel patto che, mantenendo la stessa sede sociale e lo stesso codice fiscale, ha assunto la denominazione: Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv siglabile Lupa Odv.

Tutto ciò premesso,

## TRA

La Città di Torino - Circoscrizione IV, C.F. e P. IVA 00514490010, con sede in Torino, via Servais 5, nella persona del Dirigente d'Area Umberto Magnoni [REDACTED] a Torino, il quale interviene non in proprio, ma quale rappresentante del suddetto Ente in base a quanto disposto con nomina della Sindaca della Città di Torino in data 5 Maggio 2017 n. prot. 7625;

## E

e la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv, con sede in Torino piazza del Monastero 5 C.F. 97801670015, rappresentata dal Presidente pro tempore Signora Monica Busato, nata a Torino il 17/07/1961, C.F. B311143012072210. L'associazione è iscritta al Registro Associazioni del Comune di Torino al nr. 3311.

### SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

#### Art. 1

#### OGGETTO, OBIETTIVI E AZIONI

1. Il presente patto definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune ed la proponente associazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura adibita a rifugio per i gatti ferali (gattile) - sita in via Carrera all'altezza del numero civico 58/7/c - e per il sostenimento degli oneri di gestione ed utenza relative al punto acqua - con diretta intestazione del contatore - del quale il rifugio sarà provvisto. Rimane naturalmente esclusa dal patto la gestione dell'area verde che circonda il rifugio con tutte le opere di sfalcio e manutenzione ad essa connesse. La struttura, oggetto del Patto, sarà delimitata dal muro della proprietà confinante lato nord, mentre sul lato sud sarà delimitata con muretto di cemento e recinzione tipo "orsogrill" con 4 accessi. Avrà un camminamento interno e tettoie di protezione sempre sui bordi perimetrali in materiale di plastica rigida e trasparente. La struttura sarà dotata di gattiaiole dalle quali i gatti potranno entrare e uscire a loro piacimento.
2. Le premesse formano parte integrante del Patto.
3. Gli obiettivi del patto sono riassunti nell'attività di cura, rifugio ed ospitalità dei gatti ferali presenti nel territorio limitrofo al rifugio.
4. La struttura sarà utilizzata come ricovero notturno dai gatti ferali presenti (attraverso cucce e cassette che saranno posizionate all'interno) e per la somministrazione del cibo in modo che tutti gli spazi esterni siano puliti e fruibili dai cittadini. La Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv provvederà alla gestione quotidiana della struttura che ospiterà la colonia felina regolarmente censita e affidata all'associazione, mediante attività che non alterino lo stato dei luoghi, avendo cura di garantire l'attività di pulizia ordinaria e straordinaria, il taglio erba, nonché la cura continuativa della stessa consistente nella conservazione e manutenzione della stessa in buono stato conservativo.

#### Art. 2

#### RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Le Parti, per la realizzazione del Patto, si ispirano ai principi generali di cui all'articolo 3 del Regolamento: fiducia e buona fede, pubblicità e trasparenza, inclusione e accesso, pari opportunità, sostenibilità e rigenerazione ecologica, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, territorialità, non surrogazione, formazione, consapevolezza.

Il presente patto di collaborazione (in seguito patto) definisce e disciplina la modalità di collaborazione tra la città di Torino e la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv, con sede in Torino piazza del Monastero 5 - C.F. 97801670015, per la gestione del rifugio permanente di via Carrera 58/7/c, in fase di ultimazione, che sarà acquisito in proprietà alla Città di Torino.

La Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv, in attuazione del Regolamento comunale 391 - Governo dei beni comuni urbani nella Città' di Torino - per la cura, la gestione condivisa e la

rigenerazione dei beni comuni urbani, si prenderà cura del rifugio permanente costruito dalla società DIMAR Spa. La superficie complessiva del rifugio è di mq. 119 circa e lo stesso si trova all'interno di un'area della superficie pari a mq. 1.600, destinata a verde pubblico. Il rifugio permanente ospiterà la numerosa colonia felina presente nell'area c.d. "ex Fiamca" e sarà suddiviso in due aree contigue come meglio specificato nell'unito stralcio planimetrico.

L'associazione si occuperà della gestione del rifugio avendo cura di non arrecare danni alla struttura ed ai limitrofi beni della Città.

Le attività si articoleranno nella conduzione del rifugio, nella manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture di ricovero ivi compresa la recinzione, nello sfalcio regolare dell'erba e nel sostenimento dei costi utenza derivanti dal consumo dell'acqua.

La Città - Circoscrizione 4 si impegna a garantire l'attività di comunicazione e informazione dell'iniziativa attraverso il proprio sito Internet.

I Soggetti civici possono svolgere azioni di autofinanziamento ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento.

Durante lo svolgimento delle attività previste, sarà garantita la fruizione collettiva dei beni comuni oggetto del Patto.

### **Art. 3**

#### **RESPONSABILITÀ, SICUREZZA E COPERTURA ASSICURATIVA**

Ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compresa la Città, nell'esercizio della propria attività; come indicato dal Regolamento dei beni comuni art. 28, la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv, assume, ai sensi dell'articolo 2051 del Codice Civile, la qualità di custode dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo;

La Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv, è responsabile, in solido, ai sensi delle vigenti leggi civili e penali, delle azioni realizzate nell'ambito del presente patto e risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, ivi compreso il Comune di Torino, nell'esercizio della propria attività, anche per il fatto dei soggetti terzi partecipanti alle attività ex art. 2049 Cod. Civ., sollevandone contemporaneamente la Città;

Ogni danno che la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv, dovesse subire da terzi, nel corso dell'attuazione del patto, resterà a suo esclusivo carico. La Città resta pertanto manlevata da ogni responsabilità;

E' a carico della Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv la manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura ivi compresa la recinzione, compresi gli eventuali interventi per l'adeguamento della stessa alle vigenti norme ed alle misure di sicurezza e di prevenzione incendi, all'abolizione delle barriere architettoniche e della tutela dell'igiene e sicurezza nell'ambito del luogo di lavoro.

I lavori di sistemazione, adeguamento, manutenzione e le attività dovranno svolgersi secondo modalità tali da non arrecare disturbo ai residenti della zona. Se necessario, l'Associazione dovrà adottare le opportune misure di isolamento acustico dei locali.

Ogni intervento tecnico sulla struttura, (esclusa la manutenzione ordinaria), dovrà essere preventivamente autorizzato dalla Città.

Il soggetto convenzionato non potrà pretendere alcun risarcimento per danni causati da lavori autorizzati od eseguiti per conto dell'Amministrazione concedente.

Nell'esercizio delle azioni descritte all'art. 2 la Città non assume il ruolo di datore di lavoro e/o di committente nei confronti dei Soggetti civici. I Soggetti civici operano senza alcun rapporto di dipendenza dalla Città. Le Parti sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, salute e igiene del lavoro, ciascuna di esse in relazione alle azioni descritte all'art. 2.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui sopra la Città potrà esigere la restituzione immediata della struttura impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'inadempimento. In relazione al rischio specifico connesso allo svolgimento delle attività oggetto del presente patto, l'associazione garantisce che i propri volontari sono e saranno coperti da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, per danni provocati a persone o cose nella gestione della struttura.

Al Patto è allegato il documento previsto dall'art. 27, comma 4, del Regolamento, contenente:

- a. descrizione del sito e dello stato dei luoghi e comunicazione dei rischi generali e specifici legati al sito e dei possibili rischi derivanti da interferenze con attività concomitanti;
- b. individuazione dei rischi specifici delle attività previste e misure di prevenzione individuate dai Soggetti civici;
- c. misure di sicurezza e prescrizioni tecniche condivise per la realizzazione delle attività previste dal Patto.

I Soggetti civici individuano nella persona della Signora Monica Busato la supervisora cui spetta la responsabilità di verificare che venga rispettato quanto contenuto nel suddetto documento. Qualora durante l'attuazione del Patto venisse individuato/a un/una diverso/a referente, i Soggetti civici si impegnano a comunicarlo tempestivamente alla Città.

#### **Art. 4 INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI - REQUISITI ED IDONEITÀ**

L'associazione individua i volontari che devono svolgere l'attività di gestione, tenendo presente le finalità del presente accordo, le caratteristiche e le attitudini degli stessi.

L'attività è svolta da soggetti cui è riconosciuta la qualità di volontario, come la gestione quotidiana della colonia affidata in base alle norme del D.Lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 PUBBLICITA' DEL PATTO**

Tutta la documentazione relativa al Patto è pubblicata sul sito [www.comune.torino.it/benicomuni](http://www.comune.torino.it/benicomuni) al fine di acquisire da parte di tutti i soggetti eventualmente interessati proposte e osservazioni, secondo quanto previsto e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 4, del Regolamento.

#### **Art. 6 MONITORAGGIO E VALUTAZIONE**

Nel rispetto dei principi generali di chiarezza, comparabilità, periodicità, verificabilità descritti all'articolo 26 del Regolamento, il monitoraggio e la valutazione delle azioni previste dal Patto sono realizzate attraverso le seguenti modalità:

- o incontri di coordinamento per verificare il buon andamento delle azioni previste, convocati su richiesta delle parti, con cadenza almeno semestrale;
- o relazione annuale di attività, realizzata d'intesa tra le Parti.

#### **Art. 7**

### **DURATA E SCADENZA DEL PATTO**

Il patto ha durata triennale con decorrenza dalla data della sua sottoscrizione. Alla scadenza potrà essere rinnovato previa richiesta alla Città - Circoscrizione 4 e contestuale verifica della puntuale attuazione degli impegni assunti dalla Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv. Le Parti potranno rinnovare il patto mediante accordo espresso in forma scritta, fermo restando il rispetto del Regolamento.

#### **Art. 8**

### **CONDIZIONI RISOLUTIVE**

1. Il presente Patto di collaborazione è sottoposto alla seguenti condizioni risolutive:
  - a. condotte e modalità di svolgimento delle azioni concordate che costituiscono forme di uso privativo e/o di irragionevole esclusione dalla fruizione collettiva del bene comune urbano;
  - b. conclusione di sub-contratti che affidano a soggetti terzi le azioni caratterizzanti il presente Patto;
  - c. realizzazione di attività economiche finalizzate a generare profitti per i componenti della Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv e/o per soggetti terzi;
  - d. mancata diretta intestazione del contatore e dell'utenza acqua in capo alla Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv;
  - e. è facoltà dell'associazione, previo accordo con la Città, riservarsi di cedere la gestione del rifugio ad altra associazione nel caso la colonia non fosse più affidata alla Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv. In tal caso il soggetto subentrante dovrà obbligatoriamente farsi carico degli oneri di utenza idrica con volturazione a proprio carico, del contratto di fornitura;
  - f. nel caso in cui la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv intendesse avvalersi della possibilità di cedere la gestione del rifugio ad altra associazione, il patto verrà rivisto per verificarne l'adeguatezza in riferimento al nuovo soggetto.
2. Avveratasi una delle condizioni risolutive di cui al comma precedente, le Parti sono tenute a comunicare l'intenzione di avvalersene. L'operare di una condizione risolutiva obbliga l'associazione a rimettere immediatamente il bene oggetto del patto nella disponibilità della Città, la quale dà comunicazione di quanto accaduto nella sezione del sito Internet dedicata.

#### **Art. 9**

### **RECESSO ANTICIPATO DELLE PARTI**

1. La Città - Circoscrizione 4 può recedere dal presente patto per circostanziati motivi di interesse pubblico sopravvenuti alla conclusione dell'accordo, che rendono gli interventi concordati sul bene comune urbano incompatibili con la migliore promozione dell'interesse pubblico.
2. L'Associazione può recedere per giusta causa dal presente Patto, fornendo adeguata motivazione.

3. La facoltà di recesso di cui ai precedenti commi è esercitata tramite comunicazione in forma scritta all'altra Parte, effettuata senza formalità e pubblicata sul sito Internet. Il recesso ha effetto decorso un termine di preavviso non inferiore a giorni 45 dal ricevimento della comunicazione.

#### **Art. 10**

#### **TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

Qualora, in merito all'esecuzione, alla cessazione o al rinnovo del Patto, insorgano controversie tra le Parti o tra queste ed eventuali terzi, verrà esperito un tentativo di conciliazione.

#### **Art. 11**

#### **SPESE CONTRATTUALI E IMPOSTA DI REGISTRO IN CASO D'USO**

Le spese contrattuali, relative, accessorie e conseguenti sono a carico della Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv. Il presente atto non ha natura patrimoniale e pertanto, ai fini fiscali, si applica l'Imposta di Registro in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

#### **Art. 12**

#### **DISPOSIZIONE INTERPRETATIVA**

Il Patto deve essere interpretato e applicato nel senso più favorevole alla possibilità per i Soggetti civici di partecipare alla gestione e cura condivisa, alla rigenerazione e al governo dei beni comuni urbani.

#### **Art. 13**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi del Regolamento UE 2016-679 (GDPR - General Data Protection Regulation), i dati personali relativi al soggetto convenzionato e contenuti nel presente atto sono oggetto di trattamento e pubblicazione nel rispetto delle previsioni del Regolamento ed esclusivamente ai fini del presente patto, con esclusione di qualsiasi ulteriore finalità di trattamento. Responsabile del trattamento è la Città di Torino, che può operare anche tramite propri/e preposti/e formalmente incaricati/e del trattamento.

Fatto, letto e sottoscritto per accettazione.

Torino, .....

Per la Lega Universale Protezione Animali e Ambiente Odv

---

Per la Città - Circoscrizione 4

---